

L'interposizione fiscale del trust autodichiarato (CTR Lombardia, 11 maggio 2022)

Leonardo Arienti

Discussione - sottoposto a
Valutazione Scientifica

Cita come: Leonardo Arienti,
*L'interposizione fiscale del
trust autodichiarato (CTR
Lombardia, 11 maggio 2022)*,
in *Trusts*, 2023, 528.

DOI: 10.35948/1590-
5586/2023.327

© 2023 Servizi per il Trust
srl - Tutti i diritti riservati

Tesi

I trust in concreto non dotati dell'elemento della separazione patrimoniale della massa apportata in trust tra patrimonio del disponente e patrimonio del trustee, ed i trust che nel loro aspetto gestionale risultano non dotati di sufficiente autonomia del trustee nell'amministrazione e disposizione dei beni in trust, nonché dei relativi redditi, non possono intendersi sotto il profilo fiscale forniti di adeguata autonoma soggettività passiva ex art. 73 del TUIR.

The author's view

Trusts that do not actually have a real intent of transfer legal ownership and control over assets from the settlor to the trustee as well as trusts managed by a trustee not endowed with sufficient autonomy of powers in the administration and disposition of the trust assets - as well as the income therefrom - cannot be recognized, from a tax perspective, as having separate and autonomous tax relevance under Article 73 of the TUIR.

Sommario: § 1. Considerazioni introduttive - § 2. Il Caso - § 3. La decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Pavia - § 4. La decisione della Commissione Tributaria Regionale Lombardia di Milano - § 5. La soggettività tributaria e gli elementi della separazione patrimoniale e dell'autonomia gestoria - § 6. Conclusione: la separazione patrimoniale e l'autonomia gestoria nei trust autodichiarati

§ 1. Considerazioni introduttive

L'Agenzia delle Entrate ha fornito e sta fornendo molteplici elementi che possono portare a qualificare un trust come fittiziamente interposto o non validamente operante sotto il profilo fiscale.

La recente [circolare 20 ottobre 2022, n. 34/E](#) tratta principalmente delle conseguenze fiscali in caso di declaratoria di interposizione sia in termini di imposte dirette sia indirette.

Numerose circolari e recenti risposte ad interpello hanno dato all'interprete diversi "elementi fattuali" o "indici" per valutare l'eventuale interposizione di un trust.¹

I vuoti normativi in tema di imposizione fiscale del trust, dovuti alla scelta del legislatore italiano di non disciplinare in modo organico tale istituto, hanno contribuito alla proliferazione della prassi amministrativa.²

Per quanto riguarda la Giurisprudenza, le limitate sentenze delle corti di merito sembrerebbero definire un contesto interpretativo comune.³

Con sentenza [11 maggio 2022, n. 1927](#), la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia si è pronunciata in merito all'interposizione fittizia, sotto il profilo delle imposte dirette, di un trust c.d. "immobiliare" autodichiarato e qualificato in sede di istituzione dai disponenti come opaco ma ritenuto dall'Agenzia delle Entrate inesistente ai fini fiscali e dunque interposto in quanto c.d. trust "sham", fittizio o simulato, poiché privo dei requisiti essenziali previsti dall'[art. 2](#) della Convenzione de L'Aja.

La Commissione Tributaria Regionale, nel respingere l'appello dei contribuenti, qualifica il trust immobiliare come interposto sotto il profilo fiscale, per avere il trust dato origine ad una gestione del trustee del tutto coincidente con quella propria del patrimonio immobiliare in precedenza intestato ai disponenti, e per mancanza di una sufficiente autonomia gestoria del trustee sui beni in trust e sui relativi redditi.

§ 2. Il Caso

L'Agenzia delle Entrate ha accertato un maggior reddito da fabbricati, emettendo ai sensi dell'art. 41-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 il conseguente avviso di accertamento, ad una contribuente che nel corso del 2013 aveva istituito un trust apportandovi il diritto di proprietà su alcuni beni immobili e relative pertinenze al solo scopo di gestire l'attività di locazione degli immobili costituenti la sua dotazione.

In particolare, il trust era stato istituito da tre disponenti, identificabili con i componenti dello stesso nucleo familiare: padre, madre ricorrente e figlio.

Trustee del trust sono stati nominati il figlio e la coniuge dello stesso, mentre i loro figli sono stati indicati come beneficiari.

Il trust in oggetto, configurato come istituto volto al passaggio generazionale del patrimonio immobiliare dai disponenti alle successive generazioni, è stato concepito in sede di istituzione come trust opaco ed in quanto tale dotato di un'autonoma soggettività giuridica ai fini IRES. A riprova di ciò, negli anni il trust ha presentato autonome dichiarazioni dei redditi da locazione, nonché adempiuto al versamento delle relative imposte.

Alcuni elementi costitutivi del trust hanno tuttavia destato diverse perplessità negli accertatori, tra questi in particolare: la coincidenza tra uno dei disponenti ed uno dei trustee.

Tale elemento ha portato alla qualificazione del trust come c.d. trust “autodichiarato” dati anche gli stretti legami familiari sottesi ai rapporti economici ed il fatto che non fosse mai stata istituita la figura del “guardiano”, pur espressamente prevista nell’atto istitutivo del trust.

Tali perplessità sono state accentuate dalle modalità di amministrazione del trust, dal momento che i beni immobili apportati in trust venivano in concreto gestiti con le stesse modalità e dalle medesime persone che li avevano gestiti in precedenza.

Ulteriori elementi sintomatici di una gestione patologica del trust erano rappresentati dall’inadempimento da parte del trustee dell’obbligo di tenuta di una contabilità ordinaria conforme a quanto richiesto dalla normativa, nonché la circostanza che periodicamente venissero distolte dal trust ingenti somme derivanti dal reddito degli immobili locati. Somme che venivano costantemente impiegate dai componenti della famiglia per far fronte ai loro bisogni.

Tali circostanze hanno portato l’Agenzia a ritenere che il trust non potesse ritenersi dotato degli elementi essenziali che consentissero di determinarne l’autonoma soggettività tributaria passiva e, di conseguenza, lo hanno ritenuto ai fini fiscali soggetto inesistente ed interposto.

Sulla base di ciò, l’Agenzia ha imputato ai sensi dell’[art. 37](#), comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 e di quanto previsto dalla Circolare n. 61 E/2010 i redditi percepiti dal trust ai soggetti intestatari degli immobili in esso conferiti e quindi, alla ricorrente ed agli altri disponenti.

§ 3. La decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Pavia

Impugnato l’avviso di accertamento avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Pavia, il ricorso è stato respinto con sentenza 10 novembre – 1 dicembre 2020, n. 448 dalla cui motivazione si evince chiaramente come, a parere della Commissione stessa, l’attività di verifica avesse posto in chiara luce elementi di fatto idonei a delineare il trust in questione come soggetto fittiziamente interposto, dal momento che i beni immobili apportati avevano continuato a essere, sostanzialmente, gestiti come in precedenza per far fronte alle necessità dell’intero nucleo familiare (residente nel medesimo immobile e fruitore, per il proprio sostentamento, dei soli redditi da locazione derivanti dai cespiti conferiti), senza alcun adempimento degli obblighi di rendicontazione previsti dalla normativa di riferimento.

§ 4. La decisione della Commissione Tributaria Regionale Lombardia di Milano

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pavia veniva proposto ulteriore gravame dalla contribuente dinnanzi alla Commissione Tributaria Regionale

della Lombardia.

Con la sentenza dell'11 maggio 2022, anche la Commissione ha tuttavia respinto il ricorso e confermato la ricostruzione effettuata dall'Ufficio in sede di accertamento e dunque ribadito la qualificazione del trust come fiscalmente inesistente ed interposto.

A parere dei Giudici *“i trustee hanno dato origine a una gestione dell'ente del tutto coincidente con quella propria del patrimonio immobiliare in precedenza intestato ai disponenti, dal quale tutto il composito nucleo traeva sostentamento ma senza obbligo di rendicontazione e, soprattutto, senza alcun vincolo di segregazione del compendio”*, circostanza che giustificherebbero una presunzione di interposizione fiscale del trust stante *“la produzione di una innegabile confusione tra il patrimonio del trust e quello personale di questi ultimi”*, dalla quale consegue l'assenza dell'elemento della separazione patrimoniale tra massa apportata in trust, patrimonio del disponente e patrimonio del trustee.

Inoltre, i Giudici di seconde cure, conformandosi a quanto indicato dall'Agenzia nella [Risposta ad interpello n. 381/2019](#) secondo la quale *“affinché un trust possa essere qualificato soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi costituisce elemento essenziale l'effettivo potere del trustee di amministrare e disporre dei beni a lui affidati dal disponente”*, precisano che il trust sarebbe riconducibile, dal punto di vista tributario, a un fenomeno di soggettività esclusivamente in quanto organizzazione di beni non appartenenti ad altro soggetto passivo e dotata di *“autonomia”*. Dunque, secondo i Giudici, *“laddove emerga che il trustee sia privo di tale autonomia nell'esercizio dei propri poteri sul trust fund, seppure formalmente separato e non riconducibile al patrimonio di altri, risulterebbe in sostanza appartenente ad altro soggetto passivo e non potrebbe, dunque, trovare applicazione la soggettivizzazione passiva del trust di cui all'art. 73 del TUIR”*.

Conclude la sentenza dichiarando che *“in simili casi, nei quali in realtà resta inficiata l'integrità stessa della segregazione del patrimonio, non può non negarsi soggettività passiva al trust ex art. 73 del TUIR [...]”*.

Da ciò si ricava che secondo i Giudici tributari i trust che in concreto non costituiscono una massa distinta ed autonoma tra patrimonio del disponente e patrimonio del trustee e nel loro aspetto gestionale non sono dotati di sufficiente autonomia nell'amministrazione, gestione e disposizione dei beni in trust, devono intendersi fittiziamente interposti sotto il profilo fiscale e dunque privi di autonoma soggettività tributaria.

§ 5. La soggettività tributaria e gli elementi della separazione patrimoniale e dell'autonomia gestoria

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia conferma l'impostazione dell'Amministrazione finanziaria, che qualifica come interposti e non

operanti sotto il profilo fiscale i trust nei quali i beni apportati non costituiscono una massa “distinta” ed “autonoma” rispetto al patrimonio del trustee e del disponente, ed i trusts nei quali il trustee non sia dotato di “autonomia” gestoria nell’esercizio dei propri poteri sul fondo in trust.

Ai fini del riconoscimento della soggettività tributaria, l’Amministrazione finanziaria (si vedano le circolari [10 ottobre 2009, n. 43/E](#) e la [27 dicembre 2010, n. 61](#)) ha individuato quelli che sono gli elementi caratterizzanti che deve necessariamente possedere un trust:

1. la separazione dei beni del trust rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari;
2. l’intestazione dei beni medesimi al trustee;
3. il potere-dovere del trustee di amministrare, gestire e disporre dei beni secondo il regolamento del trust o le norme di legge.

Secondo l’Agenzia i trust non dotati anche solo di uno di tali elementi non risulterebbero in concreto soddisfare i requisiti previsti dall’art. 2 della Convenzione de L’Aja e dunque non potrebbero essere ritenuti dotati di autonoma soggettività tributaria.⁴

In tutti questi casi l’Agenzia delle Entrate potrebbe considerare il trust come fittizio e disconoscerne la soggettività passiva tributaria e, per l’effetto – come confermato nella Circolare n. 34/2022 in tema di trust interposti, assoggettare ad imposizione fiscale per imputazione il soggetto interponente (disponente o beneficiario a seconda dei casi).

In molteplici occasioni l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di specificare gli “elementi fattuali” o gli “indici” dotati di peculiare valore ai fini della considerazione di un trust come fittizio in quanto privo degli elementi costitutivi essenziali.

La sentenza della Commissione Regionale pone particolarmente in risalto due elementi: (i) quello della “separazione patrimoniale”, e (ii) quello dell’“autonomia gestoria” del trustee.

Mentre il primo elemento è facilmente superabile mediante la nomina di un trustee professionale nelle forme di una società di capitali, il secondo elemento dell’autonomia gestoria richiede una valutazione più complessa.

A tal riguardo si evidenzia come l’Agenzia abbia recentemente rilevato in modo diffuso gli elementi fattuali o gli indici in base ai quali la stessa ritenga compromessa l’autonomia gestoria del trustee.

Emblematiche sono le Risposte ad interpello [n. 381 del 2019](#) (citata dalla sentenza), [n. 796 del 2021](#) e da ultimo [n. 267 del 2023](#). In particolare, per quanto concerne quest’ultima Risposta ad interpello, il medesimo trust è stato ritenuto per ben due volte interposto in quanto lo stesso continuava “*ad evidenziare una importante limitazione*

dell'effettiva autonomia del Trustee, dal momento che il suo potere gestorio è sostanzialmente e in definitiva subordinato alla volontà del Disponente, tramite la figura del Guardiano”.

Dalla sentenza e dagli ultimi documenti di prassi si evince dunque che la valutazione dell'effettivo potere del trustee di amministrare e disporre dei beni a lui affidati dal disponente in modo del tutto “autonomo” sia dal disponente sia dal guardiano debba essere effettuata in concreto e caso per caso.

§ 6. Conclusione: la separazione patrimoniale e l'autonomia gestoria nei trust autodichiarati

Gli elementi della “separazione dei beni” del trust rispetto al patrimonio di disponente-trustee ed il requisito dell'“autonomia gestoria” del trustee risultano assumere particolare interesse - e necessitano di essere approfonditi - in materia di trust autodichiarato.

I trust autodichiarati sono trust nei quali il disponente assume anche l'ufficio di trustee, realizzando un cumulo di ruoli che implica una gestione dei beni in trust del tutto assimilabile a quella svolta precedentemente all'apporto dei medesimi.

Sotto il profilo civilistico i trust autodichiarati possono ritenersi validamente operanti e, pertanto, idonei a produrre un vincolo di destinazione sul fondo in trust con conseguente effetto segregativo (unilaterale) nonché di separazione o destinazione patrimoniale tra il patrimonio del disponente e fondo in trust.⁵

Sotto il profilo fiscale però la “separazione dei beni” e l'“autonomia gestoria” possono difficilmente ritenersi operanti in una struttura nella quale il disponente coincide con il trustee.

Dunque, fatti salvi alcuni limitati casi nei quali l'istituzione di un trust autodichiarato potrebbe garantire sia la separazione patrimoniale sia l'autonomia gestoria dei beni in trust, nella maggior parte dei casi i trust autodichiarati non permettono il riconoscimento di una autonoma soggettività tributaria per mancanza di separazione patrimoniale e di autonomia gestoria, con rilevanti conseguenze in capo all'interponente (disponente o beneficiario), sia sotto il profilo delle imposte dirette sia sotto il profilo delle imposte indirette.

Note

1. Circolare [10 ottobre 2009, n. 43/E](#) e la circolare [27 dicembre 2010, n. 61](#); Risposte a interpello [11 settembre 2019, n. 381](#); [1 dicembre 2021, n. 796](#); [27 marzo 2023, n. 267](#).

2. M. Lupoi – T. Tassani, *Presentazione*, in questa *Rivista*, 2023, [79](#).

3. CTP Trento, sent. [26 maggio 2017, n. 88](#) in tema di trust autodichiarato, appellata e confermata in secondo grado con sent. CTR Trento, [6 maggio 2019, n. 48](#); CTR Campania, sent. [22 settembre 2021, n. 10156](#); CTR Piemonte, sez. III, sent. [22 aprile 2022, n. 501](#), la quale è rilevante in quanto condivide l'ammissibilità sotto il profilo fiscale di un trust nel quale il disponente è anche beneficiario ma lo ritiene interposto in quanto "sistema decisionale riconducibile di fatto ad un'unica volontà, quella delle persone fisiche beneficiarie dei trusts, in grado di condizionare il trustee nell'assunzione di significative decisioni".
4. Per un approfondimento: A. Vasapolli, *Trust fiscalmente inesistente (Risposta a interpello 4 luglio 2022, n. 359)*, in questa Rivista, 2022, [1135](#).
5. S. Bartoli, *Il trust autodichiarato nella Convenzione de L'Aja sui trust*, in questa Rivista, 2005, 355. In materia di trust autodichiarato si vedano inoltre M. Lupoi, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, 4^a ed., Milano, 2020, 36 s.; M. Valenzano, *Imposizione sul trust autodichiarato*, in questa Rivista, 2018, 2, 167 e N.D. Latrofa, *La tassazione degli atti di vincolo di diritti reali immobiliari nel trust autodichiarato*, in questa Rivista, 2022, 303.

Leonardo Arienti (1983), Avvocato del foro di Bologna, si è laureato in giurisprudenza con lode presso l'Università di Bologna nel 2009 ed ha conseguito un master in legge LL.M. presso l'University College London nel 2011.

È relatore in diversi master e corsi in materia di trust ed amministrazione fiduciaria di beni, temi con riferimento ai quali ha pubblicato diversi contributi scientifici, tra i quali, in questa Rivista, *Monitoraggio Fiscale e Trust Interposti*, 2019, 516 e *Escluso l'incasso giuridico in caso di prescrizione del diritto del socio a percepire il dividendo deliberato*, 2021, 56.

È socio iscritto dell'Associazione «Il trust in Italia» dal 2009 e della *Society of Trust and Estate Practitioners – Step Italy branch* dal 2014.

leonardo.orienti@sifir.eu